

Prot. 77/1020
del 27/03/2020 I



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Ufficio Fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

rilevato che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 83, Comma 1 prevede: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Comma 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (...)"*

rilevato che il medesimo Decreto all'art. 83, comma 6 dispone: *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone...."*;

considerato soprattutto che il comma 7 dell'art. 83 prevede, alla lettera f), la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; alla lettera g), la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; ed alla lettera h), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

ritenuto che la stessa ratio della normativa emergenziale richieda di disciplinare – nell'ambito delle procedure fallimentari – non solo le modalità di trattazione delle udienze, ma anche l'attività svolta materialmente fuori udienza, in ragione del coinvolgimento di molteplici soggetti, quali organi della procedura fallimentare o ausiliari del G.D (curatori, commissari giudiziari, esperti estimatori, custodi), procuratori delle parti e non da ultimo cittadini a diverso titolo interessati (falliti, terzi occupanti gli immobili, offerenti, aggiudicatari ecc.);

convenuto pertanto di dover delineare delle linee guida finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, ed evitare, quindi, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le presenti linee guida debbano disciplinare sia le procedure fallimentari pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita;

pur consapevole delle ricadute economiche della scelta, il Giudice delegato ai fallimenti ritiene necessario revocare tutti gli esperimenti d'asta sino al 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone,

P.Q.M.

AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOLARI EMESSE IN DATA 09.03.2020 E 18.03.2020 CHE DEVONO INTENDERSI DALLA PRESENTE CIRCOLARE INTEGRALMENTE SUPERATE;

DISPONE

- 1) **SONO REVOCATI TUTTI GLI ESPERIMENTI D'ASTA FISSATI TRA IL 9 MARZO E IL 30 GIUGNO 2020**, mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD;
- 2) i professionisti non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) tutti i professionisti dovranno procedere alla restituzione delle buste fino a oggi ricevute al soggetto che le ha depositate e senza procedere alla loro apertura;
- 4) dovranno formare un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni del tentativo revocato per una **DATA SUCCESSIVA AL 31.08.2020**;
- 5) il termine di giorni 120 per il versamento del saldo del prezzo, in quanto termine processuale, è da intendersi sospeso dalla data odierna al **15 APRILE 2020**;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del consulente tecnico presso gli immobili staggiati per qualunque ragione sino al **30 GIUGNO 2020**, salvo nuovo ordine;

sono sospese le attività di visita degli immobili sino al **30 GIUGNO 2020**, salvo nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del Custode presso il cespite, fino al **30 GIUGNO 2020**, ad eccezione della seguente ipotesi: pericolo di danni a cose o persone derivanti dal cespite pignorato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze dei condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); in tale ipotesi il Custode dovrà aver cura di compiere gli incombeni nel rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie indicate nel DPCM sopra richiamato;

per le procedure in cui vi sia già stata l'aggiudicazione, sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del **15 APRILE 2020**, tranne ove si riscontra la situazione individuata al punto precedente;

sono altresì sospese le liberazioni degli immobili sino al **30 GIUGNO 2020** per le procedure in cui ancora non sia avvenuta l'aggiudicazione.

APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario, invece, sono sospese sino al 15.4.2020.

Dal 15 aprile al 30 giugno le attività di inventario sono consentite, purché il professionista accerti che lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI

L'esperto stimatore, sino al **30 GIUGNO 2020**, potrà procedere unicamente allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del **30 GIUGNO 2020**, dunque, il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare.

Sino alla data del **30 GIUGNO 2020** sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

TERMINI PROCESSUALI

Visto l'art. 83, comma 2 del D.L. n. 17 del 18.3.2020, a mente del quale: *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali,*

DISPONE

CHE TUTTI I TERMINI PREVISTI NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO/FALLIMENTARE E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEVONO INTENDERSI SOSPESI FINO AL 15 APRILE.

DEPOSITO DI ISTANZE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Come prescritto nel Decreto del Presidente del Tribunale Prot. N. 74/2020 emanato in data 24.3.2020, l'attività delle cancellerie sarà fortemente rallentata, in ragione della valorizzazione del lavoro agile e del ricorso privilegiato allo strumento del congedo per i dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria. Costituisce scelta obbligata, quindi, quella di sospendere l'attività di “scarico” dei fascicoli da parte della Cancelleria, in considerazione del fatto che, ad oggi, non è ancora consentito agli operatori di cancelleria avere accesso ai sistemi SICID e SIECIC da remoto.

Si invitano pertanto tutti i professionisti a segnalare come urgenti soltanto le istanze che effettivamente, ed oggettivamente, rivestano tale carattere, da ricollegarsi, a titolo esemplificativo, a questioni attinenti alla sopravvivenza delle imprese assoggettate a procedura concorsuale o coinvolte nella procedura stessa, o quelle relative ad atti o pagamenti di cui sia stata previamente accertata la non differibilità e/o da compiersi tassativamente entro scadenze imminenti e non sospese o prorogate;

Si dà atto quindi che le Cancellerie non scaricheranno le istanze non ritenute urgenti in base ai parametri sopra indicati e che le stesse verranno scaricate non appena sarà ripresa l'attività ordinaria.

COLLOQUI CON I CURATORI/LIQUIDATORI GIUDIZIALI/COMMISSARI GIUDIZIALI:

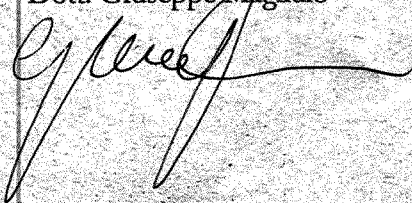
I colloqui con Curatori, Liquidatori Giudiziali e Commissari sono da ritenersi sospesi fino al 30 giugno 2020. In caso di necessità ed urgenza, sarà possibile mettersi in contatto con il Giudice attraverso la piattaforma Microsoft Teams o Skype for Business.

Manda alla cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto al Custode, all'Ordine dei Commercialisti, degli Avvocati, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai Presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Tempio Pausania, 27 MARZO 2020

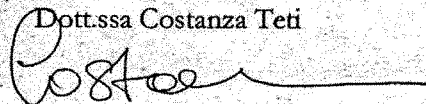
Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Magliulo



Il giudice delegato ai fallimenti

Dott.ssa Costanza Teti



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Tempio Pausania il 27/03/2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Francesca Anna Debiada)

